



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 276 DEL 05/07/2023

Settore proponente: Organi politici

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 272 DEL 01/07/2023 DI DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO PREVENTIVO NEI TRATTI DI MARE RICADENTI NELLE AREE OMOGENEE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DENOMINATE "FOSSO NUOVO", "ANDALÙ", "BOCCA DI CECINA" E "BUCA DEL GATTO".

Il Sindaco

Premesso che con propria ordinanza n. 272 del 01/07/2023 si è provveduto a disporre un divieto di balneazione temporaneo preventivo a scopo precauzionale, per tutelare la salute pubblica in attesa di conoscere gli esiti dei campionamenti eseguiti da ARPAT e inibire provvisoriamente la balneazione relativa nei tratti di costa antistanti i fossi interessati dall'attivazione degli scaricatori di piena (Fosso Nuovo, Fosso Cecinella, Bocca di Cecina e Fosso Mozzo), fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte di ARPAT, del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti nelle seguenti aree omogenee individuate dalla Regione Toscana:

- "Fosso Nuovo" [IT009049007009];
- "Andalù" [IT009049007007];
- "Bocca di Cecina" [IT009049007010];
- "Buca del Gatto" [IT009049007001];

Vista le note inviate dall'ARPAT, assunte al ns. prot. in data 05/07/2023, in riferimento alle aree omogenee di seguito elencate:

- FOSSO NUOVO – IT009049007009, ns. prot. n. 32111;;
- ANDALU – IT009049007007, ns. prot. n. 32078;
- BOCCA DI CECINA – IT009049007010, ns. prot. n. 32102;
- BUCA DEL GATTO – IT009049007001, ns. prot. n. 32082;

con le quali si comunica che, a seguito dei risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 03/07/2023 c/o le stazioni che individuano le aree di balneazione denominate "Fosso Nuovo", "Andalù", "Bocca di Cecina" e "Buca del Gatto", le suddette aree sono



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010, attuativo del D.Lgs. n. 116/08;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla revoca dell'ordinanza di divieto temporaneo preventivo di balneazione nei tratti di mare indicati in premessa, in quanto risultano superate le condizioni che ne hanno determinato l'emissione;

Visto il D. Lgs. n.116 del 30/05/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/130/CEE;

Visto il D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 [...] ", come modificato dal D.M. del 19/04/2018, ed in particolare l'art.2 comma 1 e comma 4 lettera a);

Visti i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n.5281 del 20 marzo 2023 "D. Lgs. n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2023", e n. 8154 del 20 aprile 2023 "Modifica Decreto Dirigenziale n. 5281 del 20 marzo 2023" limitatamente agli allegati n. 2 e 3 del decreto;

Visto l'art. 50 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 272 del 01/07/2023 di divieto di balneazione temporaneo preventivo nei tratti di mare oggetto della stessa, compresi nelle aree omogenee delle acque di balneazione denominate "Fosso Nuovo", n. [IT009049007009], "Andalù", n. [IT009049007007], "Bocca di Cecina", n. IT009049007010, "Buca del Gatto" n. [IT009049007001], come individuate dalla Regione Toscana.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza, ovvero per gli opportuni provvedimenti di competenza, a:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Livorno;



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

- Regione Toscana, Settore della Tutela della Natura e del Mare;
- Ministero della Salute;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, zona "Bassa Val di Cecina";
- Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Cecina;
- Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina;
- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
- Ufficio Tecnico Comunale, per la rimozione dei cartelli di segnalazione di divieto di balneazione.

DISPONE altresì

che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. M. Elena Pirrone, Responsabile della U.O. Ambiente e Progettazione Lavori Pubblici del Comune di Cecina.



Comune di Cecina

Provincia di Livorno

Il Sindaco
SAMUELE LIPPI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*